
CAPITOLATO DI GARA

SOMMARIO

ABBREVIAZIONI	2
ART. 1. OGGETTO.....	3
ART. 2. DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 3 REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI ED ECONOMICO-FINANZIARI.....	3
ART. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO	4
4.0 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	4
4.1. PRESTAZIONI MODULARI	4
4.1.1 Definizione.....	4
4.1.2 Elementi costitutivi	4
4.1.3 Aspetti economici del servizio	5
4.1.4 Tempi.	6
4.2 CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI MODULARI	6
4.2.1 Acquisizione.....	6
4.2.2 Individuazione.....	7
4.2.3 Notificazione.	7
4.2.4 Trasparenza.	8
4.2.5 Pagamento.	8
4.2.6 Rendicontazione.	8
4.2.7 Archiviazione e restituzione dati e documentazioni.	9
4.2.8 Attività di recupero crediti	10
ART. 5 – DURATA DELL’ APPALTO	11
ART. 6 – IMPORTO DELL’ APPALTO	11
ART. 7 – CORRISPETTIVO	11
ART. 8 - MODALITA’ DELLA GARA E CRITERI DI SELEZIONE	11
ART. 9 - OFFERTA ECONOMICA	12
ART. 10 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL’ AGGIUDICAZIONE.....	12
ART. 11 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	12
ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	12
ART. 13 - PENALITA'	12
13.1 MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLE PENALI	13
ART. 14 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA.....	13
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	13
ART. 16 - RECESSO AI SENSI DELL’ ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95	13
ART. 17 - OSSERVANZA DI NORME GIURIDICHE– RESPONSABILITA’	14
ART. 18 - CONTRATTO, SPESE DI GARA ED ACCESSORIE	15
ART. 19- CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	15
ART. 20 - FALLIMENTO DELL’ AFFIDATARIO.....	15
ART. 21 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE	15
ART. 22 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15
ART. 23- DISPOSIZIONI FINALI	16

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
- Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici - d.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- Comando: Comando di Polizia Provinciale o di Ente Locale convenzionato con la Provincia

ART. 1. OGGETTO

È oggetto del presente Capitolato il servizio di gestione degli atti sanzionatori amministrativi relativi al Codice della Strada intestati a soggetti residenti all'estero e lo svolgimento delle attività finalizzate al recupero internazionale dei crediti vantati dalla Provincia di Brescia e dai Comuni a tale fine convenzionati.

ART. 2. DISPOSIZIONI GENERALI

Il servizio deve essere gestito nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, dalle Convenzioni di Strasburgo del 1977 e 1978 per gli Stati Europei e dalle diverse Convenzioni ed Accordi stipulati tra gli Stati, anche in materia di notificazione di sanzioni.

L'attività affidata deve essere eseguita dal Fornitore in conformità alle disposizioni ricevute dall'Amministrazione Contraente, con l'osservanza delle norme stabilite nel presente Capitolato e del disciplinare di gara.

Il Fornitore deve garantire, nello svolgimento del servizio, adeguate misure di sicurezza atte ad assicurare la tutela dei dati ed il diritto di riservatezza dei sanzionati.

Durante tutto il periodo di fornitura del servizio il Fornitore dovrà interloquire con il Comando sia per via telematica che telefonica, attraverso uno o più soggetti nominati come responsabili, sui quali graveranno anche tutti quegli oneri previsti dalla legge in materia di protezione dei dati personali. Al Comando saranno forniti prima dell'attivazione del servizio i nominativi o il nominativo dei/l soggetti/o responsabili/e.

Il Fornitore deve curare, in maniera analitica per ogni singolo verbale, lo stato di avanzamento degli atti in lavorazione (identificazione del sanzionato, spedizione del verbale, ricezione della notifica, data e importo del pagamento, ecc.). A tal fine il Fornitore deve realizzare un apposito collegamento telematico riservato al Comando, che garantisca un controllo in tempo reale su tutte le operazioni relative al servizio in oggetto.

In particolare il Fornitore deve mettere a disposizione del Comando un ambiente web, adeguatamente protetto, per il quale dovrà garantire la massima riservatezza dei dati. L'accesso dovrà essere riservato al personale incaricato del Comando mediante Username e Password e dovrà permettere la consultazione dello stato delle procedure (da interrogare mediante ricerche per targa, nome, data, numero della violazione, data di invio, stato di avanzamento della notifica e del pagamento ecc.).

I costi inerenti la attivazione del sito web ad uso dell'Amministrazione, l'attivazione della pagina web multilingue a favore dei sanzionati, l'attivazione dei collegamenti necessari alla gestione della pagina Web e quant'altro necessario per dare avvio al servizio sono da considerarsi a carico del Fornitore.

Il Fornitore deve inoltre garantire al Comando l'estrapolazione di statistiche divise per nazione, per verificare la percentuale di sanzioni recuperate per singoli Stati.

ART. 3 REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI ED ECONOMICO-FINANZIARI

La ditta, a pena di esclusione:

1. dovrà aver svolto, con buon esito, nell'ultimo triennio con riferimento alla scadenza della presentazione delle offerte, servizio analogo (intendendo come analoghe le attività di cui all'art. 2) a quello oggetto della presente gara, per un importo complessivo non inferiore a € 1.800.000 (IVA esclusa). In caso di RTI (raggruppamento temporaneo di impresa) l'impresa capogruppo deve possedere almeno il 60% del requisito. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti, a ciascuna delle quali è comunque richiesto almeno il 15%. L'assolvimento di tale requisito si intende soddisfatto

sia nel caso che il servizio sia stato reso direttamente ad Enti Pubblici, sia per società a ciò incaricate dagli stessi;

2. acquisirà dichiarazione di almeno due istituti bancari, in originale, attestante la solvibilità dell'impresa, con specifico riferimento alla gara di cui al presente disciplinare. In caso di RTI detto requisito dovrà essere soddisfatto da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento.

ART. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Il servizio principale è la notificazione internazionale relativa ad atti derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'art. 1.

Oltre al servizio principale la ditta concorrente dovrà offrire i servizi accessori e prodromici, secondo quanto descritto al successivo punto 4.2.

Il servizio si individua in ragione del carattere internazionale della procedura, determinato dalla targa estera del veicolo cui si riferisce la violazione o dalla risultanza di residenza all'estero del trasgressore o dell'obbligato in solido anche nel caso di targa italiana o di sanzioni non legate alla targa di un veicolo.

La notificazione della violazione dovrà avvenire, con le procedure indicate dal capitolato, tanto in Paesi della Comunità Europea quanto in Paesi extracomunitari.

Il servizio si caratterizza come servizio ad "ordine aperto" avente ad oggetto singole prestazioni modulari relative, ciascuna, ad un singolo atto; a titolo puramente indicativo, che non costituisce impegno per la Amministrazione Provinciale, gli atti relativi a sanzioni riguardanti targhe estere o riguardanti cittadini residenti all'estero sono, come da stima, pari circa a 25.000 all'anno.

Le prestazioni si specificano, dunque, nelle seguenti attività, le cui caratteristiche sono da intendersi come elementi di riferimento indicati alla ditta concorrente ai fini della migliore formulazione dell'offerta.

4.0 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è costituito da singole prestazioni modulari, come di seguito definite, corrispondenti alle attività procedurali e accessorie da gestire, per ciascun singolo atto, secondo quanto meglio specificato nei successivi punti.

4.1. PRESTAZIONI MODULARI

4.1.1 Definizione

Si definisce *prestazione modulare*, ai fini del presente capitolato, l'insieme di attività relative ad un singolo atto da notificare, costituenti il procedimento di notifica, che risultino necessarie per lo stesso e che abbiano conseguito il risultato economico del recupero della relativa sanzione, salvo le cause di non imputabilità, espressamente previste dal Capitolato medesimo. La prestazione modulare costituisce l'unità di misura del servizio a cui va collegato il compenso percentuale e il recupero delle spese, secondo quanto meglio specificato al successivo punto 4.1.3 del presente Capitolato.

4.1.2 Elementi costitutivi

Elementi costitutivi di una prestazione modulare ai sensi del presente capitolato, sono i seguenti (tutti ad intero carico della ditta):

- **Presupposto:** costituito dalla richiesta di notificazione degli atti da parte della Amministrazione Provinciale, anche per conto di altri Comuni convenzionati, che verrà

effettuata, di norma, attraverso flusso informatico che la ditta dovrà predisporre a ricevere con le modalità indicate dalla Amministrazione Provinciale.

- **Attività:** sono tutte quelle elencate al punto 4.2, con particolare riguardo al reperimento dei singoli paesi destinatari.
- **Risultato economico:** è quello dell'effettivo pagamento della sanzione oggetto della procedura da parte del destinatario dell'atto; l'Amministrazione Provinciale e i Comuni convenzionati riconosceranno il compenso percentuale previsto soltanto sulle sanzioni pagate.
- **Incasso sanzioni:** dovrà avvenire sui conti correnti **dedicati e** intestati all'Amministrazione contraente e alle amministrazioni eventualmente convenzionate
- **Rendicontazione e archiviazione:** si tratta della predisposizione di un database consultabile dal personale della Provincia e da quello degli enti convenzionati, con i dati essenziali degli atti lavorati, con aggiornamento almeno settimanale e gestione degli archivi cartacei.
- **Ritorno dei dati:** è la restituzione, attraverso flusso informatico, che la ditta dovrà predisporre ad effettuare alla Provincia e agli enti convenzionati, con le modalità da essi indicate, per i dati delle prestazioni notificate, di quelle pagate, di quelle non andate a buon fine, ecc.

I precedenti elementi costitutivi sono tutti parte integrante di una prestazione modulare, meglio dettagliata al punto 4.2, e retribuita qualora si ottenga un risultato economico.

4.1.3 Aspetti economici del servizio

Per le attività di cui al presente capitolato, saranno riconosciuti alla ditta i sotto elencati compensi **sulle sanzioni effettivamente incassate**. Tale corrispettivo deve comprendere ogni attività accessoria e strumentale offerta, senza ulteriori oneri a carico della Provincia e degli enti convenzionati.

4.1.3.1 Compenso percentuale:

La Provincia di Brescia e gli enti locali convenzionati riconosceranno per l'attività svolta un compenso percentuale definito in sede di gara calcolato sull'importo della sanzione effettivamente incassata.

Tale corrispettivo potrà essere recuperato nel solo caso di avvenuto pagamento della relativa sanzione, con i limiti di cui al punto 4.1.3.3, e nulla sarà dovuto, dalla Provincia e dai comuni convenzionati alla ditta, in caso di mancato pagamento della sanzione. Il compenso percentuale dovuto dovrà essere indicato nella relazione contabile di cui al punto 4.2.6.1.

4.1.3.2 Recupero spese di procedura:

I costi procedurali sostenuti dalla ditta per lo svolgimento del servizio sono recuperabili, in modo forfettario, come spese ex art. 201 comma 4 D.L.vo 285/92 (Codice della Strada) ~~a carico del~~ dal destinatario dell'atto, aggiungendo la relativa voce e sommandola all'importo della sanzione.

Sono da considerare costi di procedura sostenuti dalla ditta nello svolgimento del servizio:

- le spese di ricerca del proprietario di un veicolo presso i pubblici registri o simili esteri;
- le spese postali;
- le spese di notificazione (posta raccomandata, messi notificatori, ufficiali giudiziari o soggetti con funzioni analoghe, ecc.);
- le spese burocratiche legate alla legislazione del paese in cui deve essere effettuata l'attività;
- le altre spese imputabili al destinatario (ricerche anagrafiche, spese giudiziarie, ecc.),

Tali spese di procedura potranno essere recuperate nel solo caso di riscossione del relativo credito, con i limiti di cui al punto 4.1.3.3, e nulla sarà dovuto dalla Provincia e dagli enti convenzionati alla ditta in caso di mancata riscossione. Le spese procedurali riscosse devono essere indicate nella relazione contabile di cui al punto 4.2.6.1.

L'importo forfettario delle spese di procedura da richiedere al destinatario dell'atto è previsto nella misura di € 25,00 + IVA

4.1.3.3 Riscossione difforme:

Nel caso di riscossione di una somma superiore a quella dovuta, l'aggio sarà calcolato sull'importo corrispondente alla somma affidata, previo obbligo della restituzione delle somme pagate in eccedenza con spese a carico dell'aggiudicataria.

Nel caso di riscossione di una somma inferiore a quella dovuta, il pagamento non ha valore ai fini dell'estinzione dell'obbligazione e la somma riscossa sarà considerata quale acconto per la completa estinzione dell'obbligazione tramite azione stragiudiziale o giudiziale.

4.1.3.4 Mancato pagamento della sanzione:

Per ogni sanzione non pagata, tutte le spese risultate necessarie per l'espletamento delle relative attività sono a totale carico della ditta, che nulla potrà pretendere, per le stesse, dalla Provincia e dagli enti convenzionati.

4.1.4 Tempi.

La Provincia di Brescia e gli enti convenzionati forniranno, di norma, i dati degli atti da notificare alla ditta, entro 60 giorni dalla data di accertamento, nel rispetto dell'art. 2963 del Codice Civile e dell'art. 201 "Notificazione delle violazioni" del Codice della strada, secondo il quale per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni dall'accertamento.

4.2 CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI MODULARI

Il compenso percentuale corrisposto è commisurato all'importo incassato per le singole prestazioni modulari. Ciascuna prestazione modulare è composta dalle seguenti attività:

4.2.1 Acquisizione

4.2.2 Individuazione

4.2.3 Notificazione

4.2.4 Trasparenza

4.2.5 Pagamento

4.2.6 Rendicontazione

4.2.7 Archiviazione e restituzione dati e documentazioni

4.2.8 Attività di recupero di crediti

4.2.1 Acquisizione.

4.2.1.1 Acquisizione di dati:

a) la ditta dovrà predisporre, a proprie spese, un collegamento di tipo telematico idoneo alla ricezione dei file contenenti i dati utili alla notificazione dei verbali. Questi saranno inviati, dall'Amministrazione Provinciale, sotto forma di tracciato informatico o come foglio elettronico o in altre forme a seconda dei casi. Dovrà essere possibile anche l'acquisizione di allegati al verbale quali immagini e documentazioni connesse al verbale. La ditta dovrà dare riscontro dell'avvenuta ricezione e i sistemi da essa utilizzati dovranno garantire adeguate misure di sicurezza, volte ad assicurare la tutela dei dati e il diritto alla riservatezza degli interessati previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali D.L.vo 30 giugno 2003 n.196 s.m.i. .

b) L'Amministrazione Provinciale si riserva di mettere a disposizione i file e la documentazione di cui al precedente punto a) anche consentendo l'accesso ai propri database al personale della ditta aggiudicataria, preventivamente autorizzato secondo il citato D.L.vo 196/2003 e s.m.i., che potrà prelevarlo o consultarlo direttamente; resta fermo che tutte le attività di consultazione da parte del personale della ditta saranno a carico della ditta stessa.

4.2.1.2 Acquisizione di altro materiale:

In caso di necessità, potrà essere richiesto alla ditta di provvedere al ritiro, anche a mezzo corriere, presso gli uffici della Provincia, di documentazione o altro materiale non trasmissibile telematicamente o quando necessiti disporre di versioni originali o di copie autenticate.

4.2.2 Individuazione.

4.2.2.1 Accertamenti:

La ditta dovrà effettuare, a proprio carico, tutti gli accertamenti che risultino necessari a garantire il buon esito della notifica. A tal fine dovrà predisporre i necessari contatti con banche dati o enti competenti dei relativi Paesi per reperire i proprietari dei veicoli con targa estera, la loro residenza o quella dell'eventuale trasgressore residente all'estero anche se di veicoli con targa italiana, nonché di proprietari di veicoli con targa italiana residenti all'estero.

4.2.2.2 Stampati:

I dati degli atti dovranno essere stampati SIA IN LINGUA ITALIANA CHE tradotti nella lingua del destinatario dell'atto o in una delle lingue ufficiali della comunità o riconosciuta dalle convenzioni. Ove necessario, dovrà essere utilizzata modulistica, impaginazione o altre particolari formalità, se richieste dalle leggi del paese di destinazione dell'atto o da accordi internazionali. In tale documento stampato dovranno anche essere indicati l'importo della sanzione da pagare con le relative spese, le modalità di pagamento, di ricorso in opposizione al verbale e le modalità per richiedere informazioni secondo quanto previsto al successivo punto 4.2.4. Fac-simile dei testi e modelli utilizzati dalla ditta dovranno essere forniti alla Provincia di Brescia, in lingua italiana, per visione ed approvazione, e condivisione con gli enti convenzionati.

La ditta dovrà includere, nel testo del verbale, il riferimento agli Organi cui presentare opposizione.

Il verbale dovrà riportare chiaramente la composizione della somma a carico del trasgressore, con la distinzione fra l'importo della sanzione e le somme accessorie.

Il verbale dovrà riportare i riferimenti dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità (taratura e approvazione ministeriale).

4.2.3 Notificazione.

L'attività di notificazione si perfeziona con la consegna, ai rispettivi destinatari, degli stampati di cui al punto 4.2.2.2 effettuata come atto giudiziario inviato a mezzo posta con ricevuta di ritorno o attraverso analogo idoneo strumento giuridico previsto dalla legislazione del Paese di destinazione, nonché dalle convenzioni internazionali in essere, con documentazione di avvenuta consegna. Tale attività dovrà comprendere ogni adempimento previsto dalla normativa applicabile, italiana e internazionale, in materia di notificazione e notificazione a mezzo posta, al fine di garantire la non prescrizione dell'atto e la massima trasparenza e conoscibilità dell'atto stesso da parte del destinatario. La ditta dovrà assicurare tempi procedurali massimi compatibili con il rispetto del limite di prescrizione per il perfezionamento della notifica (attualmente 360 gg. dall'accertamento nel caso di sanzioni del Codice della Strada), considerando anche i tempi necessari per eventuali rinotifiche.

Si precisa che **eventuali comunicazioni preventive** che la ditta intenda inviare ai rispettivi destinatari, prima della notifica, a mezzo posta ordinaria o altro mezzo non giuridicamente

equivalente ad una notifica, **non sono da considerarsi sostitutive della notifica stessa, che rimane comunque un'attività obbligatoria per la ditta**, nel caso il destinatario non effettui il pagamento della sanzione richiesta con tale comunicazione preventiva. In ogni caso non si dovrà ritardare l'attività di notificazione tanto da metterne a rischio la validità per prescrizione dei termini.

4.2.4 Trasparenza.

4.2.4.1 Front-line telefonico:

La ditta dovrà predisporre, a proprio carico, un Front-line telefonico, con servizio di almeno 8 ore giornaliere, da lunedì a venerdì, con personale, da essa incaricato, in grado di comunicare, almeno nelle principali lingue europee con i destinatari delle notifiche e rispondere ai loro quesiti; le risposte sono fornite direttamente da tale personale che, in caso di necessità, potrà contattare l'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Provinciale di Brescia e delle polizie locali dei comuni convenzionati per avere delucidazioni o risposte tecniche da ritornare, tradotte, al richiedente.

4.2.4.2 Gestione della corrispondenza:

La ditta dovrà garantire, a proprio carico, anche il servizio di gestione dei quesiti giunti a mezzo posta ordinaria, fax e posta elettronica con personale, da essa incaricato, in grado di comunicare, almeno nelle principali lingue europee, con i destinatari delle notifiche e rispondere ai loro quesiti; le risposte saranno fornite direttamente da tale personale che, in caso di necessità, potrà contattare l'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Provinciale di Brescia e delle polizie locali dei comuni convenzionati per avere delucidazioni o risposte tecniche da ritornare, tradotte, al richiedente.

4.2.4.3 Sito web:

La ditta dovrà provvedere, a proprio carico, all'attivazione di un sito web, con il quale svolgere un servizio analogo, integrativo ma non sostitutivo, rispetto a quello descritto nei due punti precedenti. Il sito web dovrà prevedere un sistema sicuro di tracciabilità a garanzia dell'utente.

La ditta dovrà produrre periodicamente, o comunque su richiesta della Stazione Appaltante, una statistica delle lavorazioni e degli esiti delle notifiche e dei pagamenti distinta per Paese di provenienza delle targhe.

4.2.5 Pagamento.

La ditta, a proprio carico, dovrà mettere a disposizione degli utenti strumenti idonei a consentire il pagamento diretto delle sanzioni notificate a favore dell'Amministrazione Provinciale, evitando il maneggio di denaro da parte degli operatori della ditta stessa. In particolare, saranno consentiti i seguenti strumenti:

- versamento diretto su conto corrente dedicato abilitato all'e-commerce, intestato alla Stazione Appaltante, che provvederà a corrispondere quanto spettante alla ditta;
- altre modalità di versamento idonee sulla base di quanto sopra specificato, proposte dalla ditta e approvate dalla Stazione Appaltante.

4.2.6 Rendicontazione.

4.2.6.1 Rendicontazione delle attività:

La ditta dovrà fornire, a proprie spese e con aggiornamenti almeno mensili, un resoconto delle prestazioni effettuate tramite invio telematico o predisposizione di un database consultabile, con possibilità di download nei formati più comuni, dei seguenti dati consultabili per ogni atto affidato e cumulativamente per paese di destinazione e/o per lotto di affidamento:

- a) estremi dell'atto (numero, data dell'accertamento, targa del veicolo);
- b) estremi della notifica (data di invio e consegna della notifica, nominativo e indirizzo)

- del destinatario o luogo di notifica se diverso);
- c) eventuali notifiche ad altri soggetti (obbligato in solido, trasgressore, ecc. con l'indicazione di nominativo, indirizzo e data della notifica);
- d) eventuali ulteriori tentativi di notifica (rinotifiche per trasferimenti, indirizzi errati, cambi di proprietà, ecc.);
- e) data di ricezione dei dati inviati dalla Provincia di Brescia e dai comuni convenzionati;
- f) eventuali pagamenti (importo e data di pagamento);
- g) eventuale fatturazione (numero e data della fattura);
- h) situazione dell'atto (es.: pagato, notificato, in ricerca dati, in corso di notifica, destinatario non reperibile, ecc.);
- i) eventuali azioni finalizzate al recupero di crediti.

Dovrà essere possibile da parte della Provincia e degli enti convenzionati verificare lo stato di avanzamento di ogni singolo atto, con possibilità di ricerca almeno sulla base dei seguenti campi:

- I. numero dell'atto;
- II. nominativo del trasgressore (se identificato);
- III. nominativo dell'eventuale obbligato in solido (es.:proprietario);
- IV. targa del veicolo;
- V. paese destinatario.

Il sistema dovrà essere adeguatamente protetto, al fine di garantire la riservatezza dei dati contenuti negli archivi, nel pieno rispetto di quanto disposto dal D.L.vo 196/2003 e s.m.i..

4.2.6.2 Documentazione di avvenuta notifica:

La ditta dovrà consentire alla Provincia e ai Comuni convenzionati di visionare, senza oneri ed entro 20 giorni solari dalla richiesta, le ricevute delle notifiche consegnate e/o ogni altra documentazione analoga e/o ad esse relativa.

La ditta avrà, inoltre, l'onere, in ogni caso, di fornire alla Provincia e ai Comuni convenzionati tutte le ulteriori certificazioni e documentazioni relative agli adempimenti effettuati, per la prova dell'avvenuto espletamento degli stessi, e dell'avvenuto pagamento della sanzione, entro 20 giorni solari dalla richiesta.

4.2.7 Archiviazione e restituzione dati e documentazioni.

4.2.7.1 Archiviazione informatica:

La ditta dovrà garantire un idoneo e sicuro sistema di archiviazione informatica con aggiornamento periodico, contenente almeno i dati di cui al punto 4.2.6.

4.2.7.2 Archiviazione cartacea:

La ditta dovrà disporre un'idonea archiviazione delle documentazioni cartacee, relative al servizio svolto per il presente capitolato, garantendo i seguenti requisiti minimi del sistema d'archivio:

- a) disponibilità di idonei e sicuri locali, dotati di attrezzature atte alla conservazione, catalogazione e archiviazione dei documenti;
- b) rapido reperimento del cartaceo in caso di richiesta di accesso da parte della Provincia o dell'utenza (in ogni caso non superiori a 15 giorni solari);
- c) rapidi tempi di archiviazione del cartaceo (in ogni caso non superiori a 15 giorni solari);
- d) utilizzo di un sistema informatico di archiviazione e scannerizzazione per facilitare il reperimento del cartaceo.

4.2.7.3 Restituzione dati:

- a) La ditta dovrà predisporre, a proprie spese, un idoneo flusso informatico contenente i dati del pagamento e/o della data di notifica di ogni atto affidato, il cui tracciato dovrà essere compatibile con la rete informatica e l'applicativo in uso alla Provincia di Brescia.
- b) Tutti gli atti che la ditta non riuscirà a recapitare perché non sia stato possibile reperire il proprietario di un autoveicolo, il destinatario della notifica risulti inesistente, l'indirizzo del destinatario non esista, o per qualsiasi altro motivo e tutti gli atti che non potrà notificare per sopraggiunta prescrizione, dovranno essere resi entro il mese successivo all'avvenuto esito alla Provincia in elenco a parte, anche telematicamente, distinto per ente convenzionato, con la chiara spiegazione, per ogni atto, del motivo che ne ha resa impossibile la notificazione. Tali atti dovranno altresì essere compresi nel flusso di ritorno di cui al precedente punto a) con apposita codifica esplicativa che sarà fornita successivamente dalla Provincia.

4.2.7.4 Restituzione documentazioni cartacee e operazione di fine servizio:

Entro sei mesi dalla data di termine del servizio, la ditta consegnerà all'Amministrazione Provinciale tutta la documentazione cartacea originale in suo possesso e completerà la trasmissione di tutti i dati archiviati informaticamente relativamente a tutti i documenti oggetto di procedura, quali: copia delle comunicazioni inviate, ricevute di avvenuta notificazione al destinatario, solleciti di pagamento ecc.

In ogni caso si intende, fin dall'inizio, che tutti i documenti cartacei o informatici ed i relativi dati venuti in possesso della ditta in qualsiasi modo, nell'ambito o in occasione delle procedure gestite per conto della Provincia, sono di esclusiva proprietà di quest'ultima e la ditta è obbligata a trasmetterli tempestivamente e non potrà in alcun modo e per alcuna ragione trattenerli oltre quanto richiesto dalla necessità del servizio svolto nell'esclusivo interesse della Provincia medesima.

4.2.8 Attività di recupero crediti

Il servizio, **nei limiti consentiti dalla normativa vigente**, in base ai requisiti di capacità tecnica posseduti dalla ditta, dovrà ricomprendere anche il servizio finalizzato al recupero crediti delle sanzioni.

La ditta dovrà organizzare, in forma bonaria, un servizio di sollecito di pagamento e recupero crediti per quegli atti che risultino non pagati dai destinatari, nonostante l'avvenuta richiesta a mezzo notifica.

La ditta predisporrà elenco telematico, sulla base dei dati indicati al punto 4.2.6, di tutti gli atti affidati che non risultino completamente pagati nei termini previsti e lo sottoporrà semestralmente, raggruppato ove possibile per posizione debitoria e paese destinatario, alla Provincia e agli enti convenzionati che disporrà, anche massivamente, su quali atti procedere con l'attività di recupero bonario.

Gli atti su cui la Provincia disporrà temporaneamente di non procedere, saranno trattenuti dalla ditta e riproposti nel semestre successivo assieme a quelli nuovamente generati.

I metodi utilizzati dalla ditta e il contenuto delle comunicazioni agli utenti dovranno essere autorizzati dalla Provincia:

- a) garantire la massima informazione e trasparenza nei confronti del debitore;
- b) permettere la verifica di eventuali problematiche procedurali e/o giuridiche intercorse nella procedura;
- c) consentire il più rapido ed economico recupero del credito da parte dell'Amministrazione provinciale;
- d) garantire il corretto uso degli strumenti giuridici e deontologici idonei ad effettuare il recupero del credito, in uso nei diversi Paesi;

e) garantire la tutela dell'immagine della Provincia di Brescia e dei comuni convenzionati;

Si ricorda che gli atti oggetto del servizio, che si riferiscono a sanzioni relative al Codice della Strada (D.L.vo 285/1992), attualmente prevedono un aumento della sanzione alla metà del massimo edittale (art. 203 c. 3), rispetto alla sanzione originale in misura ridotta (art. 202 c. 1), se il pagamento interviene trascorsi i 60 gg dalla notificazione dell'atto.

Il compenso percentuale previsto al punto 4.1.3.1 inciderà quindi su un importo incassato maggiore nella fase di recupero crediti e pertanto l'attività di recupero crediti di cui al presente articolo non comporterà alcun onere aggiuntivo per la Provincia di Brescia.

ART. 5 – DURATA DELL'APPALTO

Il servizio oggetto del presente Capitolato sarà assunto per la durata di anni tre o di 75.000 verbali, in quanto la Provincia di Brescia stima di richiedere, nel periodo un quantitativo minimo di notifiche pari circa a n. 25.000 all'anno, comprendendo quelle relative ad accertamenti posti in essere da parte dei comuni convenzionati.

ART. 6 – IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore del presente appalto è stimato, in dipendenza e per effetto dell'aggio posto a base d'asta, di cui al successivo art. 7 in complessivi € 600.000,00 annui, per un totale di Euro 1.800.000,00 oltre all'IVA di legge.

L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto non sussistono rischi da interferenze (art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008).

L'importo contrattuale complessivo del servizio potrà essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del limite di cui all'art. 311 del DPR 207/2010, nei casi ivi previsti, qualora l'amministrazione appaltante ne ravvisi la necessità, ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che l'aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La ditta nella formulazione dell'offerta dovrà tener conto di quanto previsto all'art. 82, comma 3-bis del D.lgs 163/2006 riferito alle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 7 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo posto a base di gara, costituito da aggio percentuale sull'importo delle sanzioni andate a buon fine entro i termini, è pari al 30% - oltre ad IVA delle sanzioni effettivamente incassate sulle quali le ditte concorrenti dovranno proporre un'offerta percentuale unica a ribasso che rimarrà invariata per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. 163/2006. Oltre all'aggio percentuale offerto, saranno riconosciuti Euro 25,00 + IVA quale compenso fisso omnicomprensivo delle spese di procedura e notifica sostenute. Tale somma sarà aggiunta all'importo del verbale e sarà a carico del trasgressore.

ART. 8 - MODALITA' DELLA GARA E CRITERI DI SELEZIONE

L'aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 p.to 37 e dell'art. 55 del D.Lgs. 163 e - successive modifiche e integrazioni, secondo il criterio del prezzo più basso mediante offerta percentuale unica a ribasso rispetto al corrispettivo

percentuale posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006. Da tale ribasso sono escluse le spese fisse di cui al precedente art. 7.

La valutazione della congruità dell'offerta verrà effettuata in base a quanto previsto dagli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

Le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, prive dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal disciplinare di gara, potranno partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 163/2006.

ART. 9 - OFFERTA ECONOMICA

Il servizio sarà aggiudicato al compenso percentuale più basso rispetto a quello posto a base di gara, da applicarsi sull'importo delle sanzioni andate a buon fine.

L'offerta deve ricomprendere ogni spesa ed onere per la fornitura.

ART. 10 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE

La Provincia di Brescia provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione alla ditta vincitrice previa verifica dei requisiti posseduti e previa costituzione della cauzione definitiva.

La Provincia di Brescia procederà all'affidamento del servizio e assegnerà un termine non superiore a 30 giorni dalla stipula contrattuale per l'avvio completo del servizio.

La Provincia di Brescia si riserva in ogni momento di effettuare, con proprio personale incaricato, sopralluoghi e controlli per la verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti documentati dalla ditta, nonché della corretta organizzazione del servizio. In caso di difformità, la Provincia potrà provvedere all'applicazione di tutte le sanzioni previste dal presente Capitolato, e, in quanto ne ricorrano i presupposti, alla revoca del servizio con incameramento della cauzione definitiva e le richieste di risarcimento degli eventuali danni.

ART. 11 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere attivato dalla ditta aggiudicataria entro e non oltre 30 giorni dalla data di stipula del contratto.

ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto è risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse di assumere il servizio entro 60 giorni dalla stipula del contratto,
- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% del valore complessivo del contratto entro 18 mesi dalla stipula del contratto;

In tal caso l'affidamento potrà avvenire a favore di una delle altre ditte offerenti in ordine di graduatoria, previa verifica della disponibilità, salvo che la Provincia di Brescia non ritenga di procedere ad una nuova gara o assuma diversa determinazione.

Al fine dell'applicazione della disposizione di cui al presente articolo si intenderà equivalente al rifiuto di effettuare il servizio il ritardo che, per modalità o entità, sia tale da rendere necessario per la Provincia di Brescia provvedere all'effettuazione dell'intervento attraverso modalità alternative.

ART. 13 - PENALITA'

In caso di inadempimento, ovvero di adempimento parziale delle prestazioni, saranno applicate le seguenti penali fino ad un importo massimo pari al 10% del contratto di fornitura:

1. Ritardo nell'attivazione del servizio imputabile esclusivamente alla ditta affidataria: € 250,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 10 giorni, € 500,00 per ogni giorno

- di ritardo dall'11 al 20 giorno fino ad un massimo di 20 giorni trascorsi i quali si procederà con la risoluzione del contratto;
2. Mancata notifica dei verbali nei termini previsti dalla normativa vigente per esclusiva responsabilità della ditta affidataria: l'importo della sanzione non notificata e quindi non riscossa;
 3. Mancato ritiro del materiale oltre i 10 giorni rispetto ai tempi previsti per esclusiva responsabilità della ditta affidataria: € 50,00 per ogni giorno di mancato ritiro fino ad un massimo di 90 giorni trascorsi i quali si procederà con la risoluzione del contratto;
 4. Mancata/ritardata rendicontazione richiesta dal Comando: € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

13.1 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso cui il prestatore del servizio avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine assegnato, comunque non inferiore a 15 giorni.
2. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

ART. 14 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Per la partecipazione alla gara d'appalto, la ditta dovrà produrre ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006 una cauzione provvisoria secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Prima della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 123 del DPR 207/2010.

La cauzione di cui sopra verrà restituita alla ditta aggiudicataria a conclusione del periodo di durata del servizio, ed esito favorevole del controllo del servizio effettuato e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell'aggiudicazione, con facoltà del soggetto appaltante di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di incameramento totale o parziale della cauzione definitiva conseguente ad inadempimento, risarcimento e penali, la ditta dovrà, entro il termine assegnato dalla Provincia di Brescia e comunque entro 30 giorni, ricostituire la cauzione medesima nell'importo sopra indicato. La mancata ricostituzione costituisce inadempimento ai fini dell'applicazione della clausola risolutiva ex art. 1456 c.c., salvo ogni ulteriore addebito e richiesta da parte della Provincia di Brescia a carico della ditta inadempiente per il risarcimento di eventuali danni.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'inadempimento, totale o parziale, alle condizioni e agli obblighi contenuti negli atti di gara e nel contratto potrà essere causa di risoluzione del contratto ex art. 1453 e 1455 del C.C.

L'Ente si riserva comunque la facoltà di risolvere il contratto nell'ipotesi di mancata attivazione del servizio nonostante l'invio di diffida ad adempiere.

Resta salva la possibilità di risoluzione per inadempimento in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

ART. 16 - RECESSO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95

Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip SpA, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi – tenendo conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire - e l'aggiudicataria non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal presente contratto per riportarlo nel limite di cui all'art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, la Provincia

recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135

ART. 17 - OSSERVANZA DI NORME GIURIDICHE– RESPONSABILITA'

Il concorrente affidatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Il concorrente affidatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori ed alla tutela antinfortunistica e sociale del personale, addetto al servizio oggetto del presente Capitolato.

La ditta affidataria s'impegna a sollevare la Provincia di Brescia, ed i suoi dipendenti, da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e quant'altro potesse trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio.

Ogni responsabilità per danni che potessero comunque derivare alla Provincia o a terzi, a cose o a persone, a causa dell'espletamento del servizio o per altre cause connesse, sarà a totale ed esclusivo carico della ditta affidataria, la quale è obbligata a manlevare e a tenere indenne la Provincia ed il personale dallo stesso dipendente, da ogni richiesta od azione da chiunque avanzata in violazione a quanto sopra.

La ditta appaltatrice, al fine del rispetto della normativa prevista dall'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (nel testo modificato dal D.L. 187/2010) si impegna a comunicare il conto corrente dedicato alla gestione dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto di appalto, nonché i dati delle persone autorizzate, con delega o procura, ad operare su di esso (nome e cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale estremi dell'atto di delega o procura, qualifica rivestita all'interno della ditta appaltatrice).

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, c. 8 della Legge 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla Prefettura di Brescia.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 163/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Le cessioni di crediti (di cui all'art. 117 del Decreto legislativo 163/2006) possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.

La ditta aggiudicataria si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l'obbligo del rispetto dell'art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia approvato con Deliberazione di giunta n. 405/2013 nella seduta del 20/12/2013, che integra il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, i cui contenuti restano autonome norme imperative. Gli obblighi di condotta ivi previsti sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Inoltre l'aggiudicataria si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l'obbligo del rispetto delle misure contenute nel "Piano triennale di prevenzione della Corruzione" e nel "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità" approvati da ultimo con deliberazioni di Giunta rispettivamente n. 358 e n. 359 nella seduta del 29/11/2013 e aggiornati con Decreto del Presidente n. 11/2015.

ART. 18 - CONTRATTO, SPESE DI GARA ED ACCESSORIE

A seguito dell'aggiudicazione, la Provincia di Brescia provvederà alla stipulazione del formale contratto. Tutte le spese di contratto, bolli, registro, accessorie relative e conseguenti, saranno a carico del concorrente affidatario.

Il contratto sarà stipulato, in formato elettronico, non prima di trentacinque giorni dall'ultima comunicazione di cui all'art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e sottoscritto digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.lgs. 163/2006. Pertanto, il soggetto deputato alla sottoscrizione del contratto dovrà essere munito di firma digitale.

ART. 19- CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D. Lgs. 163/2006.

Il subappalto è disciplinato esclusivamente dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, a cui espressamente si rinvia.

ART. 20 - FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO

In caso di fallimento dell'affidatario la Provincia di Brescia provvederà secondo termini di legge.

ART. 21 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente contratto, l'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio legale in Brescia ed il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Brescia.

ART. 22 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, ex art.10 del decreto legislativo 163/2006, il Responsabile del Procedimento è individuato nel Comandante della Polizia Provinciale, Dott. Carlo Caromani.

In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si dà atto che la Provincia è il titolare del trattamento dei dati trattati nell'ambito dello svolgimento delle attività in oggetto, che il Responsabile "interno" del trattamento è il Comandante della Polizia e che i dati saranno trattati dal personale appositamente designato in qualità di "incaricato di trattamento" ai sensi di legge. L'esecutore, con la sottoscrizione del contratto, si impegnerà al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle istruzioni impartite dal responsabile del trattamento, adottando le

opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine l'esecutore verrà designato quale "Responsabile del trattamento dei dati", ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e dell'articolo. 10 del Regolamento provinciale approvato con la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25/2008.

Si precisa sin d'ora che la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Il trattamento dei dati personali e sensibili dovrà avvenire in ottemperanza alle disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali con particolare riferimento a quello del 27/11/2008 .

In particolare la Ditta aggiudicataria è tenuta a dichiarare:

- di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e sensibili e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
- di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
- di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali di integrarle nelle procedure già in essere e di rendere edotto il personale assegnato al servizio;
- di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il contraente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- di riconoscere il diritto del contraente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

All'inizio delle attività la Ditta dovrà:

a) comunicare il nominativo dell'incaricato al trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 nonché le eventuali variazioni che dovessero avvenire in corso d'opera.

b) comunicare i nominativi dei propri collaboratori con funzioni di amministratori di sistema, come definite nel provvedimento del Garante del 27/11/2008, nonché le eventuali variazioni che dovessero avvenire in corso d'opera.

ART. 23- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso richiamo al "Regolamento dei contratti della Provincia", alle Leggi e Regolamenti in vigore in quanto applicabili.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., si intendono approvati specificatamente le disposizioni di cui agli articoli 4,10,11,12,13,15,16,17,19,21 e 22 del presente capitolato d'appalto.